



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE



LEGGE SULLE TASSE CICLISTICHE E AUTOMOBILISTICHE

(R. decreto 30 dicembre 1923,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117, del 17 maggio 1924).



ROMA
SERIA DELLO STATO

SETTEMBRE 1924

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

EGGE SULLE TASSE CICLISTICHE E AUTOMOBILISTICHE

*(R. decreto 30 dicembre 1923,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117, del 17 maggio 1924).*

ROMA
LIBRERIA DELLO STATO

SETTEMBRE 1924

1971) - Roma, 1924-25 - Stabilimento Poligrafico dello Stato.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3283.

Approvazione del testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924, n. 117)

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge recante il titolo: « Legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche ».

SIRE,

Poiché col recentissimo decreto-legge 20 dicembre 1923 sono state adottate tutte le disposizioni necessarie ad integrare la legislazione tributaria precedentemente vigente in materia ciclistica ed automobilistica, il Governo non si è trovato nella necessità di introdurre qualche altra disposizione di carattere innovativo nell'unito schema di decreto legislativo, che deve formare il testo delle leggi per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi.

Si è ritenuto solamente opportuno di affermare esplicitamente nell'art. 20 l'obbligo solidale nel pagamento dell'ammenda per parte del conducente e del proprietario dei veicoli colti in contravvenzione, integrando così il disposto dell'art. 18 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, allegato D, e dell'art. 17 del R. decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1673, dai quali la solidarietà suaccennata risultava implicitamente stabilita.

Nel decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà sono state trasfuse e coordinate le disposizioni contenute nelle seguenti leggi e decreti legislativi:

- 1° Testo unico di leggi 6 gennaio 1918, n. 135, allegato D;
- 2° R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato H;
- 3° R. decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1673;
- 4° R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1673;
- 5° R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675;
- 6° R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 758;
- 7° R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796;
- 8° R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 938;
- 9° R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386;
- 10° R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2447;
- 11° R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2844.

Dopo i sommarî cenni suesposti confida il sottoscritto che Vostra Maestà vorrà munire della Sua Augusta firma il decreto-legge qui allegato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto,
firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, por-
tante il titolo di:

« Legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 111. — GRANATA.

45797

LEGGE SULLE TASSE CICLISTICHE E AUTOMOBILISTICHE

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3253).

Art. 1.

La circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi e delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili è soggetta alle tasse annuali stabilite dalla seguente tariffa: tali tasse sono comprensive di ogni addizionale.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Tasse annuali	
		in misura fissa	in misura proporzionale
1	2	3	4
	Velocipedi e macchine ed apparecchi ad essi assimilabili:	Lire	Lire
1	ad un posto	10 —	—
2	e più di un posto: per ogni posto.	—	10 —

Per i velocipedi e per le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni, che viene fatta esclusivamente dai comuni secondo le modalità determinate dal regolamento.

I contrassegni debbono essere, a cura degli interessati, e sotto la loro responsabilità, fissati sul tubo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello sterzo).

Essi sono validi per l'anno solare per il quale sono venduti e costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.

Detti contrassegni metallici di tassa per i velocipedi sono venduti al pubblico senza congegno di chiusura.

Il possessore è tenuto ad applicare e mantenere a sua cura e responsabilità il contrassegno metallico al veicolo in circolazione su area pubblica, nel posto prescritto, con un proprio mezzo di chiusura che lasci completamente visibili tutti i distintivi impressi nel contrassegno stesso.

Art. 2.

E' fatto obbligo ai comuni, nell'atto in cui eseguono la vendita dei contrassegni di tassa per velocipedi, di provvedere al taglio del listello di alluminio che ostruisce il foro di una delle alette.

Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

La circolazione con contrassegno al quale non sia stato tolto il listello predetto è punita con la pena pecuniaria di L. 20 oltre la perdita del contrassegno.

Art. 3.

I velocipedi, anche se condotti a mano o portati a spalla o in altro modo, devono essere sempre muniti del contrassegno di tassa applicato nel posto prescritto.

E' ammessa eccezione all'obbligo del contrassegno di tassa soltanto per i velocipedi in corso di trasporto per regolare spedizione, risultante da corrispondente documento, a mezzo di ferrovia, di nave o di carro, o someggiati, quando si trovino imballati o ingabbiati e condizionati in modo da non poter essere usati per circolare.

Art. 4.

Ai Comuni compete la quota di compartecipazione di L. 3 sopra ciascun contrassegno esitato per velocipedi od apparecchi assimilabili ad un posto.

Per le macchine ed apparecchi a più posti competono ai Comuni tante quote di compartecipazione di L. 3, per quante sono le quote di tassa annuale versate dai contribuenti a norma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

La circolazione sulle aree pubbliche degli autoveicoli di ogni specie e la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette, in ragione della potenza normale dei motori, alle tasse stabilite dalle annesse tariffe, allegati A, B, C e alle norme contenute nel presente decreto.

La tassa è dovuta per l'intero anno solare quando il relativo pagamento viene eseguito nel primo trimestre del-

l'anno cui la tassa stessa si riferisce, mentre si fa luogo alla detrazione di $\frac{2}{12}$, $\frac{4}{12}$ e $\frac{6}{12}$ della tassa annuale quando il detto pagamento abbia luogo rispettivamente nel secondo, nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno solare.

Quando la tassa presenta una frazione minore di L. 1, questa frazione si computa per una lira intera.

Art. 6.

Nella licenza di circolazione deve essere indicata la potenza normale in cavalli e specificata la destinazione del veicolo.

La determinazione della potenza normale dei motori deve essere fatta esclusivamente a cura degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in occasione della visita di approvazione prescritta per l'autoveicolo o per il natante, sia ad uso privato che per servizio pubblico.

Per ottenere il certificato di visita e prova gli interessati devono produrre al competente circolo ferroviario d'ispezione regolare domanda su carta bollata corredata dei documenti prescritti, ed applicarvi inoltre marche da bollo a tassa fissa da lire 18 per le autovetture, gli autocarri, gli autoscafi ed i rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli e da lire 12 per i motocicli e per le motocarrozze, da annullarsi col bollo d'ufficio a data od a perforatore a cura del funzionario incaricato della visita e prova.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Art. 7.

Per la determinazione della potenza normale dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, gli uffici incaricati adottano le seguenti formule:

1° Per i motori a benzina a quattro tempi:

$$HP = 0,08782 \cdot n \cdot V^{0,6641}$$

dove:

n = numero dei cilindri;

V = volume della cilindrata (area dello stantuffo moltiplicata per corsa) espresso in centimetri cubici.

La formula stabilita per i motori a benzina a quattro tempi si intenderà che sia applicabile anche quando venga impiegato il petrolio, l'alcool ed altri combustibili purchè il regime del motore non sia diverso da quello col funzionamento a benzina;

2° Per i motori a benzina a due tempi i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4. Analogamente dicasi per i motori a due tempi che impiegano petrolio, alcool ed altri combustibili, purchè il regime del motore non sia diverso da quello a benzina.

3° Per i motori a vapore a doppio effetto:

a) se a semplice espansione:

$$HP = 2 n P D^2 C N$$

in cui:

n = numero dei cilindri;

P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in Kg. per cm^2 . Per le caldaie tipo Serpollet si assumerà $P = 50$;

D = diametro dello stantuffo in metri;

C = corsa dello stantuffo in metri;

N = numero dei giri del motore per minuto primo alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300.

Per i motori a semplice effetto, la potenza è metà di quella risultante dalla formula;

b) se a duplice espansione:

$$HP = 2n_1 (P - p) D^2 C N + 2 n_2 p d^2 C N$$

in cui:

n_1 = numero dei cilindri ad alta pressione;

p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in Kg. per cm^2 ;

D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri;

n_2 = numero dei cilindri a bassa pressione;

d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri;

$P C N$ come alla lettera a).

Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli i cui cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula a) per ciascuno dei cilindri, e la potenza del motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.

4° Per i motori elettrici con eccitazione in serie:

$$HP = \frac{1,1}{1000} V A \text{ (per ciascun motore)}$$

in cui

V = tensione massima iniziale di scarica in volt, che permette di ottenere il combinatore (*controller*) mediante l'aggruppamento degli accumulatori;

A = intensità di corrente, in ampère, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocità di regime: come semplice indicazione può ritenersi di 700 a 900 giri al minuto primo.

Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formula:

$$HP = \frac{3,5}{1000} n S$$

in cui

n = numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;

S = area in dm² della faccia di una piastra.

5° Per i motori di altro sistema — quali i Diesel, i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, i motori a vapore di costruzione e tipo eccezionali, e quelli azionati ad alcool, petrolio ed altri combustibili, e non rientranti nel numero 1° — si provvederà mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie) e a spese degli interessati.

Per potenza normale sarà ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.

Quando dalla applicazione delle formule indicate nel presente articolo o dagli accertamenti diretti risultano frazioni di cavallo, queste saranno omesse nella licenza di circolazione, e la tassa sarà applicata sul numero intero dei cavalli.

Allorchè i circoli ferroviari d'ispezione ritengano che siano incorsi errori nella determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi collaudati ai sensi delle vigenti disposizioni, hanno facoltà d'invitare i possessori degli autoveicoli e degli autoscafi stessi a ripresentarli alla verifica. Coloro che non ottemperino all'invito nel termine di quindici giorni, incorrono nella pena pecuniaria di L. 100, 300 o 200, a seconda che trattisi di motociclo, automobile od autoscafo.

Art. 8.

Tutti gli autoveicoli e autoscafi messi in azione da motore elettrico di produzione e fabbricazione italiana sono esenti da ogni tassa di circolazione per il periodo di cinque anni.

I velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari vanno considerati, agli effetti della circolazione e della tassa, come velocipedi, semprechè la potenza normale, accertata con la formula del precedente articolo, non superi i tre cavalli ed il peso complessivo del veicolo compreso il motore, a vuoto, non sia superiore ai 30 chilogrammi; lo stesso trattamento si applica ai pattini a motore.

Per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai sei cavalli applicati a natanti non è dovuta alcuna tassa.

L'accertamento della potenza normale di tali motori ausiliari e fuori bordo viene fatta dai funzionari dell'ispettorato generale delle ferrovie ai quali competerà per questo una indennità di lire cinque. Il ciclista e il pilota sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti il certificato di accertamento loro rilasciato dal funzionario accertatore.

Art. 9.

Sulla domande per ottenere l'abilitazione a condurre autoveicoli ad uso privato o pubblico, ovvero autoscafi, devono applicarsi a cura dei richiedenti marche da bollo a tassa fissa

da L. 18 per le autovetture, gli autocarri e gli autoscafi; e da L. 12 per i motocicli e le motocarrozette, da annullarsi a cura del funzionario del circolo ferroviario d'ispezione incaricato dell'esame del conducente, col bollo d'ufficio a data o a perforatore.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Per i certificati d'idoneità a condurre automobili, autoscafi e motocicli è dovuta una tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione, in ragione di L. 18 per gli automobili ed altri semoventi senza guida di rotaie e per gli autoscafi e di L. 12 per i motocicli e le motocarrozette.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale e si riscuotono a mezzo di marche per concessioni governative, da applicarsi sui certificati d'idoneità e da annullarsi col bollo a calendario a cura degli uffici del registro.

La vidimazione annuale, da parte della prefettura, dei detti certificati deve aver luogo entro il febbraio dell'anno cui si riferisce.

Per i conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza e di autoscafi in servizio di posteggio in banchina è obbligatorio il successivo esame per la patente di 2° grado.

All'infuori di questo secondo esame per i conducenti anzidetti, nessun altro accertamento d'idoneità tecnica può essere richiesto da parte dei comuni.

Art. 10.

Per gli autoveicoli la tassa si paga, di regola, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza del possessore, e per gli autoscafi all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è iscritto il galleggiante.

Per giustificati motivi la tassa può essere pagata ad un ufficio diverso ed in tal caso il contabile deve tenere in evidenza la speciale riscossione per farne il rinvio all'ufficio competente.

L'ufficio, oltre che con la prescritta bolletta, fa constare dell'avvenuto pagamento mediante speciale annotazione sulla licenza di circolazione la quale dal conducente deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza. Tale annotazione costituisce, agli effetti della circolazione, la sola prova dell'avvenuto pagamento della tassa.

Art. 11.

E' vietato di far circolare alcuno dei veicoli indicati nelle tariffe, allegati A, B, C, senza il preventivo pagamento della tassa nella misura dovuta.

Per i velocipedi e per i veicoli ad essi assimilabili la tassa non s'intende pagata se si fanno circolare senza il prescritto contrassegno.

All'atto del pagamento della tassa sui motocicli, automobili ed autoscafi l'ufficio del registro consegna gratuita mente un contrassegno il quale costituisce il distintivo esterno dell'eseguito pagamento e deve essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, applicato:

a) per i motocicli e motocarrozette sul tubo anteriore del telaio (tubo dello sterzo);

b) per le autovetture e per gli autocarri, sull'albero dello sterzo o sul volante o dove altrimenti venga stabilito dal regolamento;

c) per gli autoscafi sulla ruota del timone.

Il contrassegno è valido soltanto per l'anno solare per il quale la tassa viene pagata.

Devono essere sempre muniti del contrassegno di tassa, applicato nel modo prescritto, gli autoveicoli e gli autoscafi circolanti o stazionanti su aree o su acque pubbliche.

E' ammessa eccezione all'obbligo del contrassegno di tassa nel caso che il veicolo non sia in stato di efficienza.

Art. 12.

L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello pel quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importi una tassa maggiore. All'atto del pagamento l'ufficio consegna gratuitamente il contrassegno corrispondente al nuovo uso e ritira l'altro.

Nessun rimborso di tassa è dovuto nel caso inverso.

Per la destinazione al trasporto di persone degli autoveicoli o degli autoscafi adibiti al trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi, e come tali assoggettati a tassa, occorre un nuovo collaudo da parte del competente circolo ferroviario d'ispezione, sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 6.

Art. 13.

Per gli autoveicoli e per gli autoscafi è ammesso il cambio del contrassegno che siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata.

Per ottenere il nuovo contrassegno deve presentarsi al competente ufficio del registro motivata istanza in carta bollata sottoscritta personalmente dal possessore del veicolo e deve esibirsi la licenza di circolazione, eseguendo il pagamento di un diritto fisso di L. 15.

Art. 14.

Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge:

a) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari o da agenti, sia in divisa, sia muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;

b) gli autoveicoli e gli autoscafi che in base a regolari accordi intervenuti col Ministero delle poste effettuino il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici o dal Ministero della marina;

c) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;

d) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio dei piloti;

e) gli autoveicoli esclusivamente destinati da Enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza a norma del regolamento;

f) i velocipedi e le macchine od apparecchi ad essi assimilabili usati personalmente da infermi poveri provvisti di apposita licenza, a norma del regolamento;

Sono mantenute, per le dette tasse, le esenzioni stabilite dai numeri 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, e dall'art. 37 del regolamento 3 febbraio 1867, n. 3612, per l'applicazione delle tasse sulle vetture.

I veicoli, per i quali è concessa l'esenzione da tassa, devono essere muniti di uno speciale contrassegno gratuita-

mente somministrato dallo Stato da applicarsi nei modi prescritti dagli articoli 1 e 11.

Tale contrassegno gratuito è valido per tutta la durata della concessione.

Art. 15.

Compete franchigia da tassa per tre mesi ai velocipedi, motocicli ed alle autovetture ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti all'estero. Tale franchigia decorre dal giorno della temporanea importazione.

Le autovetture estere ad uso privato possono circolare nel Regno anche per altri tre mesi, contro pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al sesto mese: il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi ufficio del registro.

L'autovettura estera non riesportata alla scadenza dei sei mesi si considera nazionalizzata, e non può circolare nel Regno senza il pagamento della tassa in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che restano a decorrere sino al termine dell'anno solare, computando per un mese intero la frazione del mese nel quale si verifichi la scadenza.

Le precedenti disposizioni stabilite per le auto-vetture si applicano agli autoscafi esteri ad uso privato temporaneamente importati.

Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del paese estero nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato.

Art. 16.

Per la riscossione di supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro.

Art. 17.

Sul prodotto delle tasse sugli autoveicoli ed autoscafi compete ai Comuni il 9 per cento, da ripartirsi in ragione del numero dei veicoli tassati per ciascun Comune.

Sul prodotto delle tasse sulle autovetture ed autocarri compete alle Provincie l'8 per cento, da ripartirsi per metà

in ragione del numero degli automobili tassati in ogni Provincia secondo la residenza dei possessori e per metà in ragione del numero dei chilometri di strade provinciali di ciascuna Provincia accertati alla data del 30 giugno 1921.

La quota spettante come sopra ai Comuni e alle Provincie viene accertata alla fine di ogni esercizio finanziario a cura dello Stato e con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Art. 18.

E vietato ai Comuni di imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati nella presente legge.

Art. 19.

La concessione delle targhe speciali di prova e dei relativi contrassegni a tassa ridotta viene fatta annualmente dai Prefetti, e compete solamente alle fabbriche costruttrici di autoveicoli e di carrozzerie ed ai loro rappresentanti, in numero da determinarsi annualmente a cura dei circoli ferroviari d'ispezione.

La stessa concessione può essere fatta alle officine che riparano autoveicoli e che ne dimostrino la necessità ai circoli predetti.

La tassa sulla circolazione di prova è fissata in lire 2000 per gli autocarri e per le autovetture, e in lire 200 per i motocicli, le moto carrozette e gli autoscafi: l'esazione di tali tasse deve essere fatta a cura degli uffici del registro i quali ne appongono annotazione in calce al decreto del prefetto.

Le fabbriche nazionali di autoveicoli e di autoscafi fruiscono di una riduzione del sessanta per cento sulle tasse sopraindicate.

Restano abolite tutte le restrizioni anche comunali relative alla circolazione di prova.

Art. 20.

I contravventori alle disposizioni della presente legge incorrono nelle seguenti pene pecuniarie:

1° Circolazione con velocipede od apparecchio assimilabile:

- a) senza il contrassegno di tassa . . . Il doppio della tassa dovuta.
- b) a più posti, portante un contrassegno di tassa inferiore a quella dovuta Il doppio della tassa dovuta e la perdita del contrassegno.

2° Circolazione con autoveicolo o navigazione con autoscifo, quando:

- a) non sia stata pagata la tassa Il doppio della tassa dovuta.
- b) del veicolo si faccia un uso per il quale sia dovuta una tassa maggiore Il doppio della differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta.
- c) il veicolo esentato dalla tassa, perchè destinato al trasporto degli effetti postali, esegua corse fuori della linea senza autorizzazione L. 500
- d) il veicolo non porti il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata L. 20
- e) il veicolo non sia accompagnato dalla licenza di circolazione sebbene la tassa sia stata pagata L. 40
- f) il veicolo adibito al servizio pubblico di piazza o su linea regolarmente concessa o autorizzata non porti la speciale targa con la dicitura: « servizio pubblico » L. 200
- g) il contrassegno non sia applicato nel modo e posto prescritto L. 15
- h) non porti il prescritto contrassegno di esenzione L. 20
- i) con l'autoveicolo venga esercitata una linea automobilistica senza la dovuta concessione o autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici L. 1000.

3° Circolazione di prova con autoveicolo, o navigazione di prova con autoscafo, quando:

- a) sia provato che il veicolo sia usato per fini diversi dalla prova Il doppio della tassa dovuta per l'uso privato.
- b) non porti lo speciale contrassegno mobile o la speciale targa L. 150

Per ogni altra contravvenzione alle disposizioni regolamentari è dovuta una pena pecuniaria di L. 15.

Il conducente ed il proprietario dei veicoli sono obbligati solidalmente al pagamento delle ammende dipendenti dalle contravvenzioni contemplate nella presente legge.

Art. 21.

I velocipedi o macchine ed apparecchi ad essi assimilabili che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, sono sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme stabilite dal regolamento, versino l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente a titolo di cauzione.

Per le contravvenzioni previste ai numeri 2 e 3 del precedente articolo si procede al sequestro del veicolo solo quando l'agente che accerta la contravvenzione non possa identificare il possessore e il conducente.

Non può in alcun caso essere sequestrata la targa di riconoscimento.

Nel caso dell'effettuazione di un servizio automobilistico pubblico non regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, il proprietario dell'autoveicolo sarà passibile del ritiro del certificato di circolazione e al conducente sarà ritirato il certificato di idoneità.

Art. 22.

È punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 chiunque vende o pone in vendita contrassegni senza regolare licenza a norma del regolamento, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderne, o li cede anche temporaneamente mediante corrispettivo.

La stessa pena è applicabile per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito.

Le disposizioni del libro 2°, titolo 6°, capo 2°, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nella presente legge, compresi quelli gratuiti, allo sciente uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Art. 23.

La procedura per la definizione delle contravvenzioni contemplate dalla presente legge è regolata, dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 24.

Le intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse contemplate nella presente legge.

Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al ministero delle finanze nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse superi L. 10,000; se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle stesse intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa eseguita nelle forme prescritte dalle disposizioni regolamentari.

Le controversie in sede giudiziaria relative all'applicazione ed alla riscossione delle tasse stabilite dalla presente legge sono di competenza del tribunale civile.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive col decorso di 5 anni.

Art. 25.

Definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le pene pecuniarie e le spese dovute, i veicoli sequestrati sono venduti.

La somma ricavata dalla vendita, prelevato l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, viene restituita al proprietario.

Ove la somma ricavata dalla vendita non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, il contravventore è tenuto a soddisfare la differenza.

Art. 26.

Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni gli ufficiali, sottufficiali, militari ed agenti appartenenti:

- al corpo delle Regie guardie di finanza;
- all'arma dei Reali carabinieri;
- al personale delle capitanerie di porto;
- al corpo delle Regie guardie forestali.

Sono parimenti competenti i funzionari:

- degli uffici del demanio e delle tasse e delle dogane;
- degli uffici di questura e di altri uffici dell'amministrazione di pubblica sicurezza;
- degli uffici dipendenti dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;
- degli uffici del Genio civile;
- delle amministrazioni provinciali;
- delle amministrazioni comunali.

Sono pure competenti:

- le guardie di polizia urbana (guardie municipali);
- le guardie campestri e le altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Provincie;
- le guardie daziarie;
- i cantonieri delle strade nazionali;
- i cantonieri ferroviari;
- le guardie del Regi tratturi;
- i cantonieri delle strade provinciali;
- i cantonieri delle strade comunali.

A chiunque, fra le persone su indicate, ha accertato la contravvenzione, compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nella misura stabilita dal R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto l'osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

Art. 27.

Per scopi d'istruzione, igiene, beneficenza o per altri simili motivi di pubblico interesse, o per congressi, riunioni ed altre manifestazioni consentite, e per gite di società atletiche e sportive — specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione — è conferita alle intendenze di finanza l'eccezionale facoltà di rilasciare, a seguito di regolare domanda degli interessati, speciali permessi di durata non superiore a cinque giorni per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta prevista per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi.

Art. 28.

Il rilascio dei permessi di cui all'articolo precedente è in ogni caso subordinato all'assenso scritto preventivo dell'autorità politica, ai fini dell'ordine pubblico, nonchè al *nulla osta* del circolo d'ispezione ferroviaria competente nella circoscrizione, il quale provvede anche ad accertare l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato nella domanda.

I possessori di autocarri che fruiscono di detta concessione sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di L. 50, comprensiva dell'addizionale, per il primo giorno di validità di ciascun particolare permesso ed al pagamento di L. 25, comprensive dell'addizionale, per ogni giorno di ulteriore validità.

Tale tassa viene riscossa con l'applicazione di marche per concessioni governative: le intendenze di finanza provvedono ad annullare le marche col timbro d'ufficio.

Per gli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo spetta agli ingegneri dei circoli d'ispezione ferroviaria l'indennità di L. 20 a carico dei richiedenti.

Art. 29.

Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva od autorizzati in via

provvisoria, con o senza l'onere del servizio postale, vanno inoltrate al circolo ferroviario d'ispezione competente nella circoscrizione, munite del preventivo assenso scritto dell'autorità politica, ai fini indicati nell'articolo precedente per gli autocarri.

Qualora il circolo ferroviario d'ispezione ravvisi l'opportunità di accogliere la richiesta, rilascia alla ditta interessata il permesso di durata non superiore a cinque giorni, che deve essere assoggettato alle stesse tasse di concessione di cui all'articolo precedente, mediante marche da annullarsi con timbro a data o a perforatore a cura del circolo d'ispezione medesimo.

Art. 30.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli, nonché le tariffe allegate alla presente legge, sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, fatta eccezione per quelli dei comuni di Zara e Lagosta.

Art. 31.

Con regolamento verranno emanate, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

A. DE' STEFANI.

Tariffa delle tasse sui motocicli e sulle motocarrozette.

Potenze in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI.				ANNOTAZIONI
	Motocicli a se stanti per (uso privato)	Motocarroz- zette per (uso privato)	Motocarrozette adibite al servizio pubblico di piazza		
			in città con popolazione fino a 200.000 abitanti	in città con popolazione superiore ai 200.000 abi- tanti	
1	2	3	4	5	6
	Lire	Lire	Lire	Lire	
1	54	76	35	21	<p>Per i motofurgoncini si applica la tassa di cui alla colonna 2.</p> <p>Le tasse di cui alle colonne 4 e 5 sono applicabili in quanto il servizio pubblico delle motocarrozette da piazza venga esercitato in base a regolare concessione dell'autorità municipale e con tariffe debitamente approvate.</p> <p>Per i motocicli e le motocarrozette di potenza superiore ai 20 cavalli si applicano le tasse di cui alla tabella allegato B.</p>
2	59	83	38	23	
3	67	94	43	26	
4	78	110	48	30	
5	90	126	55	34	
6	106	149	63	36	
7	123	173	71	44	
8	143	201	81	50	
9	166	233	92	57	
10	190	266	104	64	
11	218	306	117	74	
12	247	346	131	81	
13	279	391	146	90	
14	314	440	163	100	
15	350	490	180	111	
16	390	546	199	122	
17	431	604	218	134	
18	475	665	238	147	
19	522	730	260	160	
20	570	798	283	174	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO B.

Tariffa delle tasse sulle autovetture e sugli autocarri.

TASSE ANNUALI								
Potenza in cavalli (HP)	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazze con tax- sometro		Automobili adibite al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popo- lazione fino a 200,000 abitanti	in città con popo- lazione superiore al 200,000 abitanti	senza pneuma- tici	con pneuma- tici	senza pneuma- tici	con pneuma- tici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	97	78	35	21	77	54	191	134
2	106	85	38	23	79	56	192	135
3	119	96	43	26	81	57	195	137
4	134	108	48	30	83	59	198	139
5	153	123	55	34	85	60	203	143
6	174	140	63	36	87	61	208	146
7	199	170	71	44	89	63	215	151
8	226	181	81	50	91	64	222	156
9	257	206	92	57	93	66	231	163
10	290	232	104	64	110	77	240	168
11	327	262	117	74	112	79	251	176
12	366	293	131	81	114	80	262	184
13	409	328	146	90	162	114	275	193
14	454	354	163	100	166	117	288	202
15	503	403	180	111	170	119	303	212
16	554	444	199	122	174	122	318	223
17	609	488	218	134	193	136	335	235
18	666	533	238	147	197	138	352	247
19	727	582	260	160	201	141	371	260
20	790	632	283	174	205	144	390	273
21	857	686	307	189	209	147	411	288
22	926	741	331	204	213	150	432	303
23	999	800	357	220	217	152	455	319
24	1,074	860	384	238	221	155	478	336
25	1,153	923	412	258	275	193	503	353

TASSE ANNUALI

Potenze in cavalli (HP)	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassametro		Automobili adibite al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso private	per noleggio di rimessa	in città con popo- lazione fino a 200,000 abitanti	in città con popo- lazione superiore ai 200,000 abitanti	senza	con	senza	con
					pneuma- tici	pneuma- tici	pneuma- tici	pneuma- tici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	1,234	988	Per le potenze superiori ai 25 cavalli si applica indistintamente la tassa corrispondente a 25 cavalli aumentata di lire 30 per ogni cavallo in più dei 25.		281	197	528	370
27	1,319	1,056			287	201	555	388
28	1,406	1,125			293	206	582	408
29	1,497	1,197			299	210	611	428
30	1,590	1,272			305	214	640	448
31	1,687	1,340			311	218	671	470
32	1,786	1,429			317	222	702	492
33	1,889	1,502			323	227	735	515
34	1,994	1,596			329	231	768	538
35	2,103	1,688			335	235	803	563
36	2,214	1,772			341	239	838	587
37	2,329	1,864			347	243	875	613
38	2,446	1,957			353	248	912	639
39	2,567	2,054			359	252	951	666
40	2,690	2,152			365	256	990	693
41	2,817	2,254			371	260	1,031	722
42	2,946	2,357			377	264	1,072	751
43	3,079	2,464			383	269	1,115	781
44	3,214	2,572			389	273	1,158	811
45	3,353	2,683			395	277	1,203	843
46	3,494	2,796	401	281	1,248	874		
47	3,639	2,912	407	285	1,295	907		
48	3,786	3,029	413	290	1,342	940		
49	3,937	3,150	419	294	1,391	974		
50	4,090	3,272	425	298	1,440	1,008		
51	4,247	3,398	533	374	1,491	1,044		
52	4,406	3,525	541	379	1,542	1,080		

TASSE ANNUALI

1	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassmetro		Automobili adibite al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso private	per noleggio di rimessa	in città con popolazione fino a 200,000 abitanti	in città con popolazione superiore al 200,000 abitanti	senza pneuma-	con pneuma-	senza pneuma-	con pneuma-
					tici	tici	tici	tici
2	3	4	5	6	7	8	9	
53	4,569	3,656			549	385	1,695	1,117
54	4,734	3,788			557	390	1,648	1,154
55	4,903	3,923			565	396	1,703	1,193
56	5,074	4,060			573	402	1,758	1,231
57	5,249	4,200			581	407	1,815	1,271
58	5,426	4,341			589	413	1,872	1,311
59	5,607	4,486			597	418	1,931	1,352
60	5,790	4,632			605	424	1,990	1,393
61	5,977	4,782			713	500	2,051	1,436
62	6,166	4,933			721	505	2,112	1,479
63	6,359	5,088			729	511	2,175	1,523
64	6,554	5,244			737	516	2,238	1,567
65	6,753	5,403			745	522	2,303	1,613
66	6,954	5,564			753	528	2,368	1,658
67	7,159	5,728			761	533	2,435	1,705
68	7,366	5,893			769	539	2,503	1,752
69	7,577	6,062			777	544	2,571	1,800
70	7,790	6,232			785	550	2,640	1,848
71	8,007	6,406			793	556	2,711	1,898
72	8,226	6,581			801	561	2,782	1,948
73	8,449	6,760			809	567	2,855	1,990
74	8,674	6,940			817	572	2,928	2,050
75	8,903	7,123			825	578	3,003	2,103
76	9,134	7,308			833	584	3,078	2,155
77	9,369	7,496			841	589	3,155	2,209
78	9,606	7,685			849	595	3,232	2,263
79	9,847	7,878			857	600	3,311	2,318

TASSE ANNUALI								
Potenza in cavalli (HP)	Autovetture adibite al trasporto di persone		Autovetture adibite al servizio pubblico da piazza con tassametro		Automobili adibite al servizio pubblico su linea regolare non postale (autobus)		Autocarri adibiti al trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	
	ad uso privato	per noleggio di rimessa	in città con popolazione fino a 200,000 abitanti	in città con popolazione superiore al 200,000 abitanti	senza pneumatici	con pneumatici	senza pneumatici	con pneumatici
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	10,090	8,672			865	606	3,390	2,373
81	10,337	8,270			873	612	3,471	2,430
82	10,586	8,469			881	617	3,552	2,487
83	10,839	8,672			889	623	3,635	2,545
84	11,094	8,876			897	628	3,718	2,603
85	11,353	9,083			905	634	3,803	2,663
86	11,614	9,292			913	640	3,888	2,722
87	11,879	9,504			921	645	3,975	2,783
88	12,146	9,717			929	651	4,062	2,844
89	12,417	9,934			937	656	4,151	2,906
90	12,690	10,152			945	662	4,240	2,968
91	12,967	10,374			953	668	4,331	3,032
92	13,246	10,597			961	673	4,420	3,094
93	13,529	10,824			969	679	4,515	3,161
94	13,814	11,052			977	684	4,608	3,226
95	14,103	11,283			985	690	4,703	3,293
96	14,394	11,516			993	696	4,798	3,359
97	14,689	11,752			1,001	701	4,895	3,427
98	14,986	11,989			1,009	707	4,992	3,495
99	15,287	12,230			1,017	712	5,091	3,564
100	15,590	12,472			1,025	718	5,190	3,633
	Per le potenze superiori, taxa fissa lire 16,500.				(1)	(2)	(3)	(4)

(1) Per le potenze superiori taxa fissa L. 1500

(2) id. id. • 1000.

(3) id. id. • 6000.

(4) id. id. • 4500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.

A. DE' STEFANI.

AVVERTENZE

1. — I noleggiatori, per godere della riduzione di tassa, di cui alla colonna 3 della presente tariffa, devono produrre alla Prefettura un certificato in carta libera della Camera di commercio attestante la loro iscrizione come noleggiatori, il nulla osta da parte del circolo ferroviario di ispezione, nonchè il certificato d'iscrizione nei registri della ricchezza mobile per il noleggio di rimessa.

La Prefettura appone sulla licenza di circolazione la dichiarazione « Autovettura per noleggio di rimessa ».

A decorrere dal 1° marzo 1924 le autovetture di cui alla colonna 3 della presente tariffa devono portare, oltre alla prescritta targa di riconoscimento, una speciale targa piombata con la dicitura « Noleggio di rimessa ».

La mancanza o la rimozione di detta targa fa perdere ai possessori delle autovetture di rimessa il diritto di fruire della riduzione di tassa e li rende passibili delle sanzioni vigenti per l'uso di autoveicoli diverso da quello per il quale è stata pagata la tassa.

2. — Il riconoscimento delle condizioni necessarie per l'applicazione delle tasse minori di cui alle colonne 3 a 9 della presente tariffa, compete all'ufficio del registro, il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti, quando queste non risultino dalla licenza di circolazione.

3. — Per le autovetture assoggettate alla tassa stabilita per il servizio pubblico da piazza con tassametro, sono applicabili le sanzioni vigenti per l'uso di autoveicoli diverso da quello per il quale la tassa è stata pagata, quando manchi l'osservanza dell'obbligo dello stazionare permanentemente in piazza.

4. — È fatto divieto ai Municipi di rilasciare nuove licenze per esercizio di piazza con autovetture di forza superiore a 25 cavalli. In caso di inosservanza di tale divieto si applicano le tasse per le autovetture adibite a noleggio di rimessa.

Le Prefetture sono tenute ad indicare nelle licenze di circolazione delle predette automobili la data della licenza rilasciata dai Municipi.

Le autovetture di potenza superiore a 25 cavalli, per le quali sia stata rilasciata regolare licenza per l'esercizio di piazza anteriormente al 1° gennaio 1923, sono assoggettate ad una tassa corrispondente a 25 cavalli secondo l'allegata tariffa, aumentata di lire 30 per ogni cavallo in più dei 25.

5. — Con decreto del Ministro per le finanze la tassa stabilita alla colonna 5 può essere resa applicabile anche in città con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti, quando in tali città venga istituito un regolare servizio automobilistico di piazza con tassametro in base a regolare concessione dell'autorità municipale e con tariffa debitamente approvata.

6. — I veicoli di cui alle colonne 4 a 7 della presente tariffa devono portare, oltre alla prescritta targa di riconoscimento, una speciale targa con la dicitura « Servizio pubblico ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.

A. DE' STEFANI.

Tariffa delle tasse sugli autoscafi.

Potenza in cavalli (H P)	TASSE ANNUALI			Annotazioni
	Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Autoscafi destina- ti a servizio pub- blico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Autoscafi de- stinati al ser- vizio di po- steggio	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
1	25	24	25	<p>Tutti i natanti a propulsione meccanica destinati a navigare sui laghi, fiumi e canali, nonché quelli destinati alla navigazione in acque soggette a giurisdizione marittima, ma esenti dall'obbligo del ruolo di equipaggio, sono soggetti alle norme ed alle tasse stabilite dalla presente tariffa.</p> <p>Le tasse di cui alla colonna 4 sono applicabili in quanto il servizio di posteggio dei natanti a propulsione meccanica venga esercitato permanentemente alle banchine di approdo nei laghi, fiumi e canali o nei porti marittimi, dietro regolare concessione delle autorità locali competenti e con l'obbligo di osservare apposita tariffa.</p>
2	27	24	27	
3	30	25	30	
4	34	25	34	
5	39	26	39	
6	41	26	41	
7	50	27	50	
8	57	28	57	
9	65	29	58	
10	73	30	60	
11	85	32	64	
12	92	34	68	
13	103	35	70	
14	114	36	72	
15	126	38	76	
16	139	40	80	
17	153	42	84	
18	167	44	88	
19	182	47	94	
20	198	49	98	
21	215	52	104	
22	232	54	108	
23	250	57	114	
24	269	60	120	

Potenza. in cavalli (H P)	TASSE ANNUALI			Annotazioni
	Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Autoscafi destina- ti a servizio pub- blico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Autoscafi de- stinati al ser- vizio di po- steggio	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
25	289	63	126	
26	309	66	132	
27	330	70	140	
28	352	73	146	
29	374	77	154	
30	398	80	160	
31	422	84	168	
32	447	88	176	
33	473	92	184	
34	499	96	192	
35	526	101	202	
36	554	105	210	
37	583	110	220	
38	604	114	228	
39	642	119	238	
40	673	124	248	
41	705	129	258	
42	737	134	268	
43	783	140	280	
44	804	145	290	
45	839	151	302	
46	874	156	312	
47	910	163	324	
48	947	168	336	
49	985	174	348	
50	1,023	180	360	

Potenza in cavalli (H P)	TASSE ANNUALI			Annotazioni
	Autoscafi ad uso privato (trasporte di persone)	Autoscafi destina- ti a servizio pub- blico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Autoscafi de- stinati al ser- vizio di po- steggio	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
51	1,062	187	374	
52	1,102	193	386	
53	1,143	200	400	
54	1,184	206	412	
55	1,226	213	426	
56	1,269	220	440	
57	1,313	227	454	
58	1,357	234	468	
59	1,402	242	484	
60	1,448	249	498	
61	1,495	257	514	
62	1,542	264	528	
63	1,586	272	544	
64	1,639	280	560	
65	1,689	288	576	
66	1,739	296	592	
67	1,790	305	610	
68	1,842	313	626	
69	1,895	322	644	
70	1,948	330	660	
71	2,002	339	678	
72	2,057	348	696	
73	2,113	357	714	
74	2,169	366	732	
75	2,226	376	752	
76	2,284	385	770	

Potenza in cavalli (H P)	TASSE ANNUALI			Annotazioni
	Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)	Autoscafi destina- ti a servizio pub- blico autorizzato e a trasporto di merci, attrezzi e trasporti affini	Autoscafi de- stinati al ser- vizio di po- steggio	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
77	395	2,343	790	
78	404	2,402	808	
79	414	2,462	828	
80	424	2,523	848	
81	434	2,585	868	
82	444	2,647	888	
83	455	2,710	910	
84	465	2,774	930	
85	476	2,839	952	
86	486	2,904	972	
87	497	2,970	994	
88	508	3,037	1,016	
89	519	3,105	1,038	
90	530	3,173	1,060	
91	542	3,242	1,084	
92	553	3,312	1,108	
93	565	3,383	1,130	
94	576	3,454	1,152	
95	588	3,526	1,176	
96	600	3,599	1,200	
97	612	3,673	1,224	
98	624	3,747	1,248	
99	637	3,822	1,274	
100	649	3,898	1,298	
	Per le potenze superiori ai 100 cavalli, tassa fissa lire 600.	Per le potenze su- periori ai 100 ca- valli, tassa fissa lire 600.	Per le potenze superiori ai 100 cavalli, tassa fissa lire 1600.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
 Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze,
 A. DE' STEFANI.

INDICE

LEGGE SULLE TASSE CICLISTICHE ED AUTOMOBILISTICHE.

(R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2983).

Relazione e Regio decreto	Pag. 3
Art. 1. — Imposizione delle tasse sulla circolazione dei velocipedi — Tabella delle tasse — Riscossione della tassa sui velocipedi mediante contrassegni venduti a mezzo dei Comuni	5
Art. 2. — Obbligo dei Comuni di vendere i contrassegni dopo aver proceduto al taglio del listello di alluminio di una delle alette	6
Art. 3. — Applicazione obbligatoria del contrassegno ai velocipedi nel posto prescritto — Eccezione per i velocipedi in corso di regolare spedizione e debitamente imballati	6
Art. 4. — Compartecipazione dei Comuni alle tasse sulla circolazione dei velocipedi	6
Art. 5. — Imposizione delle tasse annuali sulla circolazione dei motocicli e degli automobili e sulla navigazione degli autoscafi — Speciali detrazioni per le tasse pagate nel secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno solare	6
Art. 6. — Determinazione della potenza normale dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi soggetti a tassa — Formalità per ottenere il certificato di visita e prova	7
Art. 7. — Formule che debbono essere adottate per la determinazione della potenza normale delle varie specie di motori, agli effetti della liquidazione della tassa annuale sugli autoveicoli e gli autoscafi — Facoltà dei circoli ferroviari d'ispezione d'invitare i possessori di automezzi ad una nuova verifica dei motori	7
Art. 8. — Esenzione quinquennale da tassa per gli autoveicoli e autoscafi di fabbricazione nazionale messi in azione da motori elettrici — Trattamento tributario dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari e dei natanti provvisti di motore fuori bordo	10

- Art. 9. — Bollo sulle domande per ottenere l'abilitazione a condurre autoveicoli ed autoscafi — Tassa di concessione governativa per la vidimazione annuale dei certificati di idoneità a condurre automobili, autoscafi e motocicli Pag. 10
- Art. 10. — Uffici competenti a riscuotere le tasse sui motocicli, automobili ed autoscafi — Riscossione della tassa sugli autoveicoli ed autoscafi mediante rilascio di bolletta, con attestazione di quietanza sulla licenza di circolazione » 11
- Art. 11. — I motocicli, automobili ed autoscafi devono portare il contrassegno nel posto prescritto, come distintivo esterno dell'eseguito pagamento della tassa » 12
- Art. 12. — Pagamento della differenza di tassa per gli autoveicoli ed autoscafi destinati nel corso dell'anno ad uso diverso — Nuovo collaudo degli autocarri da destinarsi al trasporto di persone » 12
- Art. 13. — Cambio del contrassegno per gli autoveicoli e gli autoscafi: diritto fisso relativo » 13
- Art. 14. — Esenzioni permanenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge. Obbligo di speciale contrassegno per i veicoli esenti da tassa » 13
- Art. 15. — Esenzione temporanea per i veicoli importati temporaneamente dall'estero » 14
- Art. 16. — Riscossione dei supplementi di tassa » 14
- Art. 17. — Compartecipazione dei Comuni e delle Provincie alle tasse sugli autoveicoli ed autoscafi » 14
- Art. 18. — Divieto ai Comuni di imporre alcuna tassa sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi » 15
- Art. 19. — Circolazione di prova dei motocicli e degli automobili, a tassa speciale, con contrassegni mobili. » 15
- Art. 20. — Pene pecuniarie per le contravvenzioni — Solidarietà tra conducente e proprietario dei veicoli per il pagamento delle ammende » 15
- Art. 21. — Sequestro dei velocipedi circolanti senza il contrassegno comprovante l'effettuato pagamento della tassa — Sequestro degli autoveicoli e degli autoscafi colti in contravvenzione quando non sia possibile identificarne il possessore ed in conducente » 17
- Art. 22. — Ammende per gli abusi nelle vendite dei contrassegni — Contraffazione dei contrassegni » 17
- Art. 23. — Procedura per la definizione delle contravvenzioni » 18

Art. 24. — Definizioni delle controversie amministrative relative alle tasse contemplate nella presente legge — Competenza del Tribunale civile per la cognizione delle controversie in sede giudiziaria relative all'applicazione e riscossione di dette tasse — Prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni	Pag. 18
Art. 25. — Vendita dei veicoli sequestrati	18
Art. 26. — Agenti e funzionari competenti per l'accertamento delle contravvenzioni — Quote di compartecipazione ai verbalizzanti sul prodotto netto delle pene pecuniarie riscosse	19
Art. 27. — Rilascio di speciali permessi per il trasporto eccezionale di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta prevista per il trasporto delle merci	20
Art. 28. — Tasse di concessione per il rilascio dei permessi sindacati e formalità per ottenerli	20
Art. 29. — Permessi per effettuare corse fuori linea con autoveicoli adibiti a servizio pubblico regolare e postale	20
Art. 30. — Applicabilità della presente legge nelle nuove Provincie, fatta eccezione per i comuni di Zara e Lagosta	21
Art. 31. — Facoltà al Governo di provvedere col regolamento all'attuazione della legge	21
Allegato A. — Tariffa delle tasse sui motocicli e sulle motociclettozette	22
Allegato B. — Tariffa delle tasse sulle autovetture e sugli autocarri	23
Allegato C. — Tariffa delle tasse sugli autocarri	28

**STABILIMENTO POLIGRAFICO
PER L'AMMINISTRAZIONE
DELLO STATO — ROMA 1924**